

## IVA

---

### ***Prestazioni sanitarie e estrazioni dai depositi Iva con fattura cartacea***

di **Sandro Cerato**

Con le [risposte alle istanze di interpello n. 103 e 104](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli obblighi di emissione della **fattura elettronica**.

La **risposta n. 103** riguarda le **prestazioni poste in essere da uno studio associato medico odontoiatrico** che svolge, oltre all'attività tradizionale di dentista, anche quella di **chirurgia e medicina estetica**, la **commercializzazione di prodotti estetici** e la **collaborazione con aziende** nell'ambito dei predetti settori.

L'Agenzia, dopo aver ricordato l'**evoluzione normativa** dell'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni sanitarie (da ultimo il **divieto di emissione della fattura elettronica** per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche poste in essere anche da soggetti che non sono tenuti all'invio al sistema TS), precisa quanto segue:

- in primo luogo conferma che le **prestazioni sanitarie poste in essere nei confronti di persone fisiche** non devono **mai essere fatturate elettronicamente** tramite invio al Sdi, e ciò a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica, società, ecc.), e dall'obbligo di invio al sistema TS;
- le **prestazioni sanitarie poste in essere nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche**, comprese quelle di **medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica**, devono essere **documentate con fattura elettronica inviata al Sdi** (fatti salvi gli esoneri soggettivi previsti per minimi, forfettari e Asd con proventi commerciali non superiori ad euro 65.000);
- le **cessioni di prodotti estetici** devono essere documentate con **fattura elettronica** inviata al Sdi, ad eccezione di quelle che, in base ai chiarimenti dell'Agenzia (ad esempio contenuti nella [circolare 7/E/2018](#)), **devono essere inviate al sistema TS in quanto la relativa spesa è detraibile**;

L'Agenzia precisa inoltre che restano immutati gli eventuali **obblighi di certificazione dei corrispettivi** tramite scontrino o ricevuta fiscale, e che nelle ipotesi di divieto di emissione della fattura elettronica è possibile documentare la fattura in formato elettronico extra Sdi o in formato analogico.

Con la [risposta n. 104](#) l'Agenzia affronta invece la questione delle **autofatture per estrazione dei beni dal deposito Iva** da parte di un soggetto passivo inglese identificato ai fini Iva in Italia

(tramite rappresentante fiscale), il quale chiede di poter emettere tale **autofattura in formato elettronico**.

L'Agenzia ricorda che **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** riguarda le operazioni poste in essere da **soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia**, mentre, per quelle realizzate da soggetti solamente identificati nel territorio dello Stato non sussiste alcun obbligo in tal senso.

Pertanto, precisa l'Agenzia, poiché la **disciplina sui depositi Iva**, contenuta nell'[articolo 50-bis D.L. 331/1993](#), prevede l'obbligo di **emettere autofattura con Iva all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito Iva**, il **rappresentante fiscale del soggetto non residente** (quale soggetto non stabilito ai fini Iva) dovrà emettere tale documento in **formato cartaceo** (ovvero elettronico extra Sdi).

Per quanto riguarda la **compilazione dell'esterometro**, infine, l'Agenzia conferma quanto già previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ossia che **l'obbligo in questione riguarda solamente i soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia**, con la conseguenza che **il rappresentante fiscale del soggetto non residente non ha alcun obbligo in tal senso**.

*Special Event*

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE  
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >